



ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI

Alla cortese attenzione
Della On. Sen. Lucia Borgonzoni
Sottosegretario di Stato - MIC
Via del Collegio Romano 27
00186 Roma

E per conoscenza
Al Direttore Generale
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - MIC
Dott. Nicola Borrelli
Piazza S. Croce di Gerusalemme 9°
00185 Roma

Oggetto: proposte in merito al “Documento di Riflessione sul Tax Credit”

Onorevole Sottosegretario,

diamo seguito al Suo “Documento di Riflessione sul Tax Credit” e all’incontro del 10 luglio u.s., articolando le nostre considerazioni e proposte in merito ai diversi temi che esso solleva.

PREMESSA

La volontà manifestata dalla DGCA del MIC di ripensare tale linea di intervento per correggere le storture, ridurre gli sprechi e governare i processi distorsivi prodotti dal mercato per migliorare l’impatto di tali contributi sulla filiera produttiva **è condivisa da Doc/it**, così come la proposta di rendere tale strumento maggiormente in grado di incidere sulla crescita qualitativa dei produttori e delle opere. Ciò **purché l’ente regolatore riconosca** che tale processo di riforma necessiti di una corretta individuazione delle **maggiori criticità e delle problematiche più stringenti**.

Dai dati in nostro possesso, di fonte DGCA, risulta che l’intera produzione di documentari cinematografici e audiovisivi nel 2022 pesi solamente per circa il 6% dell’intero plafond tax credit annuo. Riteniamo quindi che il riordino del sistema e la creazione di regole più stringenti per il comparto, sebbene necessarie a ridurre sprechi e contrastare operazioni fraudolente, se operasse principalmente sulla “fascia a basso valore aggiunto” della filiera produttiva agirà su volumi manifestamente contenuti e non risolverà le cause sistemiche di quelle distorsioni cui la DGCA intende porre rimedio e che invece proprio i dati del MIC indicano chiaramente: **l’intensità di accumulo del credito di imposta in un numero limitato di imprese e di opere**.

Per questo Doc/it propone di inserire un limite (cap) contenuto all’intensità del credito di cui singole imprese e singole opere possano beneficiare. Tale correttivo, infatti, avrebbe di per sé la funzione di regolatore della spesa permettendo una più equa distribuzione delle risorse e **impedendo l’eccessivo accumulo di credito d’imposta in quelle imprese e in quelle opere che per loro natura stessa hanno facile accesso alle risorse finanziarie di mercato**, rendendo disponibile in misura maggiore il sostegno pubblico alle imprese e alle opere espressione dell’eccezione e della biodiversità culturale. Inoltre, l’inserimento del cap potrebbe disincentivare i meccanismi distorsivi cui si vuole porre rimedio.

Unitamente a questa misura, per le stesse motivazioni e gli stessi scopi di protezione e sviluppo dei produttori indipendenti e delle opere da loro prodotte interpreti dell’eccezione culturale, **Doc/it propone di escludere dai benefici del credito d’imposta i produttori non indipendenti europei**.

Doc/it è ugualmente contraria all'estensione del credito d'imposta alle opere di intrattenimento e ai videoclip.

Per rendere disponibili maggiori risorse senza impatto sul plafond annuo, **Doc/it propone inoltre che la DGCA crei un fondo destinato all'innovazione e alla promozione del documentario, finanziato prevedendo un obbligo di reinvestimento specifico dell'1% da parte delle aziende che hanno maturato tax credit definitivo superiore ai 5 mln.**

Oltre a rinnovare la richiesta di un trattamento differenziale per il documentario rispetto alle altre tipologie di opere e della creazione di un corridoio tax credit specifico per il documentario, **Doc/it prende atto** della volontà dichiarata dalla DGCA di vincolare l'apertura della prossima finestra tax credit alla definizione delle nuove regole di ingaggio per l'accesso al credito d'imposta, e **contribuisce alla riflessione in atto le proprie proposte integrative/o di modifica a quanto proposto dalla DGCA** con il "Documento di Riflessione sul Tax Credit" esponendole punto per punto nelle pagine che seguono, in compatibilità sia con l'ordinamento nazionale e, in primo luogo, con la legge 220/2016 che fissa i principi, il perimetro e gli obiettivi delle norme delegate, sia con l'ordinamento sovranazionale che – non a caso – è richiamato proprio nell'*incipit* della legge 220/2016.

In conclusione, a margine, sottolineiamo **l'assoluta urgenza del decreto attuativo che regoli gli obblighi di investimento e programmazione** per le SMAV.

PER UNA CORRETTA LETTURA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA O INTEGRAZIONE SI SPECIFICA QUANTO SEGUE:

- in nero il testo del documento ministeriale originale di cui si riportano solo gli estratti di interesse
- **evidenziate in giallo le motivazioni a supporto delle modifiche proposte**
- **in rosso le integrazioni o le modifiche proposte**

Requisiti di accesso per l'impresa

In aggiunta ai requisiti A e B proposti, si propone di inserire:

C. Il produttore deve aver prodotto a partire dal 1° Gennaio 2017 alla data di presentazione della candidatura almeno un'opera che sia stata distribuita in almeno un Paese diverso da quello del candidato.

ovvero

D. Il produttore deve aver prodotto a partire dal 1° Gennaio 2017 alla data di presentazione della candidatura almeno un'opera diffusa in un festival di fascia A o B.

La previsione di requisiti di accesso delle imprese fondati unicamente sul "budget" delle opere prodotte in un certo arco temporale non è in linea con i principi fissati dalla legge 220/2016 in quanto viene ristretto in maniera discriminatoria il novero dei soggetti che possono avere accesso al contributo. Si rammenta che all'art. 3 la legge 220/2016 afferma in maniera cogente che "L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo: a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva". Impedire l'accesso a un numero consistente di produzioni significa allora allocazione delle risorse a un gruppo ristretto di imprese, con conseguente impossibilità di garantire il pluralismo e

violazione del principio costituzionale di uguaglianza. Tale criterio non svolge alcun ruolo sul piano qualitativo, mancando ogni evidenza atta a dimostrare che opere realizzate con budget maggiori corrispondano a maggiore qualità o generino ritorni maggiori nel loro ciclo di utilizzazione economica. Doc/it suggerisce invece di utilizzare parametri non solo di tipo “quantitativo” (budget, fatturati o similia) ma anche “qualitativo”. Come tali essi sarebbero legittimi ai sensi della legge in quanto promuovono il merito e non restringerebbero indebitamente l’accesso ai contributi. In linea con gli obiettivi fissati dalla norma primaria (art. 12 – “le disposizioni tecniche applicative perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese”... “promuovono il merito” ...) Doc/it suggerisce invece di dare più peso e consistenza alla capacità di internazionalizzazione delle produzioni, sia per quanto riguarda i mercati di sbocco, sia per quanto riguarda la capacità di creare opere che siano frutto di programmi di sviluppo e training internazionali.

Requisiti di accesso per l’opera

L’opera presentata a preventivo deve rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:

1. opere per le quali il produttore è in grado di dimostrare interesse o investimento significativo (% del budget di produzione?) da parte di un distributore cinematografico nazionale, di un sales agent o distributore internazionale, o di un fornitore di servizi media audiovisivi nazionale o straniero: es – contratto di minimo garantito accordato da un distributore, contratto o lettera di interesse con fornitore di servizi di media audiovisivi, etc. – *requisiti da definire in modo più puntuale.*

Poiché si ritiene di fondamentale importanza valutare positivamente la capacità di attrazione di investimenti esteri a favore delle opere nazionali e il potenziale distributivo internazionale delle opere italiane. Almeno per il documentario proponiamo di mantenere la semplice presenza di una lettera di interesse, di contratto di pre-acquisto o di licenza di prodotto, senza richiedere un investimento significativo (considerato che le televisioni investono sempre di meno). In un’ottica di internazionalizzazione, un meccanismo premiante potrebbe essere la presenza di contratti stipulati da fornitori di SMAV esteri.

2. opere in coproduzione/compartecipazione con costo pari ad almeno 1,5 milioni di euro e con quota italiana non inferiore al 20%, ridotta al 10% in caso di coproduzione multilaterale, e non superiore all’80%; **ovvero opere di documentario, ricerca e formazione, cortometraggi o animazione in coproduzione/compartecipazione con quota italiana non inferiore al 20%, ridotta al 10% in caso di coproduzione multilaterale, e non superiore all’80%. Si rileva poi come la nuova Convenzione europea revised, ratificata dall’Italia, preveda soglie inferiori.**

Per le opere di documentario, ricerca e formazione, cortometraggi o animazione in coproduzione/compartecipazione è necessario eliminare il costo minimo di 1,5 milioni, sia perché molti documentari di qualità non superano questa soglia, sia perché questo punto contraddice la possibilità per le ORF di possedere uno dei requisiti da 1 a 5, come descritto più avanti nella bozza (le ORF per definizione non superano la soglia di 1,5 mln). Per questo si propone di aggiungere la parte in rosso:

3. opere che hanno ricevuto contributi selettivi e assimilati alla produzione (es. minoritarie, etc.) **e allo sviluppo nazionali e bilaterali,** oppure contributi da organismi sovranazionali come Eurimages, Media e Ibermedia, **oppure che hanno ricevuto fondi regionali destinati alla produzione.**

Si ritiene fondamentale, soprattutto per i documentari, ribadire l’importanza del sostegno pubblico alle opere cinematografiche e audiovisive che viene espresso anche attraverso i fondi allo sviluppo stanziati dallo stesso Ministero della Cultura e quelli allo sviluppo e alla produzione stanziati dalle singole Regioni italiane; si fa notare inoltre che la natura di gap funding del fondo Euroimages rende impossibile de facto ottenerlo senza l’inserimento del tax credit provvisorio nel piano di finanziamento della quota di coproduzione italiana.

4. opere nelle quali il produttore apporta contributi automatici³ per almeno il 10% del costo eleggibile (no producers fee e spese generali) **fermo restando che alla luce di ciò verrà concesso, per i documentari, di reinvestire i contributi automatici anche nelle opere in associazione produttiva con il fornitore SMAV per rafforzare la posizione del produttore nei confronti del fornitore,**

ovvero

investe risorse proprie per una quota significativa (es. 20%) del budget di produzione

Doc/it chiede l'ELIMINAZIONE di tale parametro (ossia l'investimento tramite risorse proprie) in primo luogo perché non costituisce un requisito qualitativo né meritocratico e inoltre perché comporterebbe, come peraltro emerso in altre occasioni, facili meccanismi di stortura, ossia l'emissione di fatture "gonfiate" per dimostrare un investimento proprio che in realtà potrebbe essere del tutto inesistente:

5. nel caso di documentari, cortometraggi e animazione, l'opera selezionata in eventi di training di rilevanza nazionale o internazionale di sviluppo progetti tra quelli riportati nel seguente elenco: Eurodoc; ESoDoc; IDS – ITALIAN DOC SCREENINGS; EAVE - European Audiovisual Entrepreneurs; DOCUMENTARY Campus; Dokincubator (nb. l'elenco proposto fa riferimento esclusivamente alle opere di documentario).

Pur essendo totalmente favorevoli alla misura che segue, al fine di supportare un percorso di qualità e miglioramento dell'opera, si ritiene fondamentale inserire un elenco di programmi di training avanzati e qualificati che abbiano maturato almeno tre edizioni nel genere di riferimento. Doc/it propone che, nell'ambito del documentario, possano essere inseriti in elenco i programmi indicati in rosso.

Resta in ogni caso valido il requisito relativo alla presentazione della domanda di tax credit solo a ridosso dell'inizio delle riprese. **Il produttore potrà presentare istanza senza i limiti delle finestre, fermo restando che l'avvio delle riprese/lavorazioni dovrà necessariamente avvenire entro 60 giorni dalla istanza preventiva e che entro 120 giorni il produttore dovrà dimostrare di aver realizzato almeno il 50% delle riprese o almeno 4 settimane di riprese/lavorazioni consecutive.**

Convinti che l'eliminazione dei vincoli rappresentati dal sistema a finestre risponda al bisogno di adeguare al meglio lo strumento del tax credit alle esigenze della produzione, che spesso presenta tempistiche incompatibili o fortemente penalizzate dalle incertezze temporali del sistema a finestre, si propone l'integrazione in rosso:

Nel caso delle opere di ricerca e formazione, dei documentari, dei cortometraggi e dell'animazione, il produttore che non possiede i requisiti di impresa di cui alle lettere a) b) c) e d) può richiedere il tax credit alla produzione **solo nel caso l'opera per cui si presenta domanda abbia almeno uno dei requisiti di cui ai punti da 1 a 5.**

A consuntivo, è possibile presentare domanda in ogni caso se in possesso dei requisiti dell'opera, anche se non in possesso dei nuovi requisiti dell'impresa (punti 1 e 2).

Poiché tra i requisiti di impresa sono stati proposti due requisiti aggiuntivi e presupponendo che il punto 2 dei requisiti dell'opera possa essere adeguato alla natura delle ORF come segnalato in precedenza, si propongono le aggiunte in rosso:

Possesso dei diritti

Doc/it segnala come il requisito di accesso dovrebbe essere altresì il rispetto dei Criteri per la valorizzazione e per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento, come verranno definiti dal decreto delegato dal TUSMAR in via di emanazione, non potendosi acquisire diritti di utilizzazione e sfruttamento senza limitazioni temporali e senza limitazioni di territorio. Per i documentari sia requisito di accesso anche la titolarità (e l'effettiva disponibilità da parte del produttore indipendente

ferma restando la possibilità di prevedere degli holdback di massimo 12 mesi e a partire da una data certa) di almeno un diritto di utilizzazione e sfruttamento primario al 100% in caso di licenza o preacquisto o in quota in caso di associazione produttiva, con modalità differenti a seconda del tipo di coinvolgimento del fornitore SMAV nell'opera (opera in preacquisto, in licenza di prodotto, in associazione produttiva con il fornitore SMAV).

Nella fattispecie, in caso di licenza o preacquisto, il produttore dovrà dimostrare di avere almeno un diritto primario al 100%, ferma restando la possibilità di un holdback di tempo massimo di 12 mesi e a partire da una data certa. In caso di associazione produttiva dovrà dimostrare di disporre di almeno un diritto primario al 100% (ferma restando la possibilità di un holdback) qualora il fornitore SMAV ne abbia acquisito uno al 100%.

Il possesso dei **diritti di elaborazione creativa** sull'opera da parte del produttore indipendente è **requisito di accesso** al credito d'imposta. Più nello specifico:

- nel caso delle opere in preacquisto e in licenza di prodotto, tali diritti devono essere in capo al produttore indipendente al 100%;
- nel caso delle opere in associazione produttiva con un fornitore di servizi media audiovisivi, tali diritti devono essere in capo al produttore indipendente in quota e in maniera effettiva.

I diritti di elaborazione creativa devono essere pienamente sfruttabili e utilizzabili da parte del produttore, tenuto conto delle differenze esistenti fra associazioni produttive con fornitore SMAV e pre-acquisto e licenza di prodotto.

È requisito di accesso anche il possesso (e l'effettiva disponibilità da parte del produttore indipendente di alcuni diritti di utilizzazione e sfruttamento primari, con modalità differenti a seconda del tipo di coinvolgimento del fornitore SMAV nell'opera (opera in preacquisto, in licenza di prodotto, in associazione produttiva con il fornitore SMAV).

Si definiscono primari i seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento:

Doc/it chiede che tutti i diritti sopra elencati siano relativi solo all'Italia e rileva come la definizione dei diritti primari e secondari, così come la limitazione temporale dei diritti è demandata dal TUSMAR ad altro decreto delegato.

- lineare free (Italia? Resto del mondo? Entrambi?)
- lineare pay (Italia? Resto del mondo? Entrambi?)
- non lineare free (Italia? Resto del mondo? Entrambi?)
- non lineare pay (Italia? Resto del mondo? Entrambi?)

Nel caso di opere in associazione produttiva, in ogni caso, la quota di coproduzione in capo al produttore indipendente deve riflettere l'apporto di credito d'imposta riconosciuto all'opera.

Su tutti gli aspetti riguardanti il tema dell'assetto dei diritti aspettiamo con interesse le proposte da parte del settore. Una soluzione equilibrata in tale ambito potrebbe comportare l'eliminazione dell'obbligo di reinvestimento del tax credit.

documentario sono 336 (escluse le start-up). Di queste, 157 hanno richiesto un contributo automatico alla produzione o alla distribuzione.

Costi eleggibili

1. rendere ~~non eleggibili tutte le spese sostenute al di fuori del territorio nazionale (compatibilmente con il vaglio della Commissione Europea); attualmente sono eleggibili solo le spese sostenute dal~~

~~produttore in Italia o verso soggetti italiani ma sono~~ eleggibili le spese sostenute al di fuori del territorio nazionale entro il limite del 20%; ~~con l'eccezione dei documentari per i quali sono eleggibili le spese sostenute al di fuori del territorio nazionale nella misura massima del 50%, fermo restando la possibilità, in caso di coproduzione internazionale, di sostenere spese estere fino al raggiungimento della propria quota, come da DM attualmente in vigore.~~

Per ciò che concerne i documentari, non rendere eleggibili le spese sostenute fuori dal territorio nazionale rischia di territorializzare i temi e le storie, e non dare al talento italiano e alla visione degli autori italiani il respiro globale che meritano. **La territorializzazione delle spese nei documentari segue infatti logiche motivate dalla localizzazione della storia narrata, non può avere pertanto lo stesso trattamento della fiction.** Si ritiene dunque di evitare l'eliminazione del limite del 20% per la fiction, e di prevedere certamente un limite del 50% per il documentario. Inoltre, in via generale, la proposta non pare in linea con i principi europei di libera circolazione delle merci e dei servizi. Si rileva poi come la possibilità di maturare un tax credit per spese sostenute all'estero possa essere uno strumento virtuoso in termini di capacità di europeizzazione delle imprese che possono produrre le opere avvalendosi di talenti e maestranze di altri stati membri, così promuovendo la creazione di un prodotto culturale effettivamente europeo. Si propongono quindi le correzioni in rosso:

2. perfezionare i meccanismi volti a escludere le “rifatturazioni” da soggetti con sede legale ubicata fuori dal territorio nazionale (escludere le operazioni di “nazionalizzazione” delle spese estere); prevedere adeguati meccanismi di congruità rispetto a forniture di servizi infragruppo;
3. **le spese relative al cast principale e al regista sono ammesse fino al 30% del costo;** è opportuno introdurre anche un cap in valore assoluto?⁴

Meccanismo acconto/saldo

Attualmente il credito viene approvato per l'intero importo ma viene trasferito all'agenzia delle entrate, in fase di approvazione della richiesta preventiva, solo per il 40%. Non sono previste distinzioni per tipologia di opera e/o di impresa. Si propone di:

- a. modificare le aliquote in 50% a preventivo e 50% a consuntivo;
- b. per opere cinematografiche e opere di ricerca e formazione: 60% a preventivo, 40% a consuntivo;
- c. per animazione: 70% a preventivo, 30% a consuntivo.
- d. **per documentari: 100% a preventivo.**

Doc/it chiede un corridoio tax credit per i documentari, così come richiesto anche da altre associazioni (APA, CNA, etc) che preveda una aliquota a preventivo del 100% (come previsto per le startup) e una conseguente possibilità di monetizzazione del 60% del credito spettante, trasformato in definitivo, tramite CDP o Istituto Credito Sportivo, in linea con la convenzione sottoscritta tra ICS e DGCA, con la contestuale e proporzionale riduzione del credito disponibile nel cassetto fiscale.

In merito all'allargamento ai Produttori Non Indipendenti Europei

Sul presente tema Doc/it si propone di dare il proprio contributo essendo da molto tempo particolarmente attenta al tema.

Durante l'audizione è stato richiesto alle Associazioni di esprimere un'opinione sulle affermazioni contenute nella segnalazione AGCOM.

A sommosso parere di chi scrive, le considerazioni dell'Autorità con riferimento alla disciplina del tax credit non paiono fondate su “innovazioni tecnologiche o su un'evoluzione del settore delle

comunicazioni” (così la legge LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249) che costituiscono le ragioni per le quali l’Autorità potrebbe segnalare al Governo l’opportunità di un intervento e paiono quindi estranee alla sua sfera di stretta competenza. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge cinema (anche con riferimento all’impatto economico) è peraltro demandata, dalla stessa legge al Ministero e l’organo deputato alla valutazione di tale relazione sono le Camere (art. 12 comma 6 della legge).

Tanto premesso, nel merito delle affermazioni dell’Autorità che rilevano in questa sede, secondo l’AGCOM la distinzione tra produttori indipendenti e produttori non indipendenti sarebbe “priva di ogni rilevanza rispetto agli obiettivi generali tanto della Legge cinema (elencati dall’art. 2), quanto del sistema di aiuti (art. 12, comma 1) e andrebbe, comunque, espunta dal testo di legge”.

Al contrario, si osserva che è proprio la produzione indipendente a giocare un ruolo decisivo nella promozione della diversità culturale, così come riconosciuto dalla Convenzione UNESCO sulla Promozione della diversità delle Espressioni Culturali (vd. art. 6), diversità culturale che – sarà bene rammentarlo – costituisce il fondamento stesso della legittimità degli aiuti di Stato al settore cinematografico alla luce dell’ordinamento europeo e internazionale (vd. art. 1 della legge 220/2016). Il supporto alla produzione indipendente è inoltre stato definito come la chiave per “raggiungere il pluralismo”, come indicato tempo fa nel Report del Council of Europe’s Group of Specialists on Media Diversity.

Pertanto, il concetto di produzione indipendente è essenziale al fine del reale perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, visto che, in modo cogente, la legge afferma che “L’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo: “garantisce il pluralismo dell’offerta cinematografica e audiovisiva” (Art. 3 della legge)

L’esclusione da uno o più dei benefici di legge che l’art. 12 della legge 220/2016 specificamente consente è dunque fondata sugli obiettivi generali previsti dalla legge negli artt. 1 e 3.

I decreti delegati possono, e anzi debbono alla luce dei principi generali e degli obiettivi fissati dalla legge, allocare le risorse principalmente destinandole alle imprese di produzione indipendenti proprio perché sono queste ultime che possono produrre un’offerta culturale diversificata, pluralista e libera da eterodirezione altrui. Il che costituisce, in ultima analisi, il fondamento dell’intervento dello Stato in materia: ossia la considerazione dell’opera cinematografica e audiovisiva come prodotto culturale, che contribuisce “alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese” (art. 1 della legge)”.

Del resto, già nei propri documenti più risalenti nel tempo, Doc/it rilevava come, sin dal 1989 (ossia ai tempi della prima Direttiva TV Senza Frontiere) il sostegno alla produzione indipendente veniva considerato come mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione.

Doc/it auspica che, alla luce delle evoluzioni del mercato, la definizione del produttore indipendente venga assunta a livello di fonte di rango primario, data la sua rilevanza sull’intero ecosistema del settore audiovisivo, come si è cercato di mettere in luce.

Per questo motivo si chiede l’eliminazione della richiesta di allargamento a produttori non indipendenti europei.

- regime transitorio per opere con contratti produttori/SMAV già stipulati;
- trattamento dei costi connessi alla sostenibilità ambientale;
- ridefinire, in chiave più sostanziale, i requisiti per individuare le “opere cinematografiche”, modificando opportunamente il relativo decreto ministeriale.

Doc/it, propone di annullare la divisione tra documentari cinematografici e TV e Web prevedendo una **destinazione finale fluida** con parametri a protezione delle quote di investimento (a es: quelle di Raicinema) e a protezione del riconoscimento delle coproduzioni internazionali. Negli attuali scenari di mercato dominati da cambiamenti repentini dei paradigmi distributivi, Doc/it recepisce con viva soddisfazione la volontà espressa dal DG di modificare le norme inerenti alla destinazione finale dell’opera.

Focus start up

La proposta linea di intervento per le cd. start up dovrebbe essere rimodulata in relazione ad imprese costituite negli ultimi cinque anni. Considerato il tempo che una piccola produzione indipendente può impiegare per la produzione di un'opera, dalla fase di sviluppo alla copia campione (in media 3 e più anni) il limite di 3 anni è troppo esiguo e non permette all'impresa di creare quel track record che le dovrebbe poi permettere di fare il salto nella fascia A. Sul punto, ricordiamo allora che uno degli obiettivi primari dei decreti delegati è proprio "incentivare la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese" (art. 12 legge cinema).

- **requisito di accesso per le imprese:** imprese costituite nei precedenti 36 mesi decorrenti dalla data di richiesta del tax credit. Per poter accedere al beneficio, le imprese non sono state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e, altresì, non comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa di produzione cinematografica, emittenti, distributori, streamer;
- **requisito di accesso per le opere:** le start-up possono presentare domanda per la produzione di opere con costo massimo pari a 1,5 milioni di euro, ridotto a 1 milione per i documentari e 200 mila per i cortometraggi. Le opere con costo superiore sono ammissibili solo se hanno uno dei [requisiti dell'opera](#) previsti per il tax credit standard;
- **risorse previste:** introdurre un budget fisso, non splafonabile, suddiviso in sessioni;
- **meccanismo di assegnazione del credito:** il credito è assegnato alle opere sulla base di criteri di priorità da definire e dettagliare, come ad esempio la presenza di un contratto di distribuzione, o con fornitore SMAV, sulla base del track record societario o in relazione alle caratteristiche dell'opera (opera in coproduzione, opera di giovani autori, etc.);

Indicare il numero massimo di opere presentabile potrebbe essere penalizzante per le neonate imprese. Il numero massimo di opere potrebbe essere sostituito con un limite di *importo* massimo consentito.

- **tetto alla presentazione delle domande:** introdurre un numero massimo di opere presentabile da parte di ciascuna impresa (non più di una/due all'anno);
- **aliquota:** 40%;
- **costo eleggibile:** 100% delle spese **eleggibili**. Perfezionare i meccanismi volti a escludere le "ri-fatturazioni" da soggetti con sede legale ubicata fuori dal territorio nazionale (escludere le operazioni di "nazionalizzazione" delle spese estere; prevedere adeguati meccanismi di congruità rispetto a forniture di servizi infragruppo);
- **meccanismo acconto/saldo:** 100% a preventivo;
- **possesso dei diritti:** si applica quanto previsto per il tax credit "standard" – vedi paragrafo

Possesso dei diritti.

Focus contenuti in realtà virtuale per la sala cinematografica

- Prevedere regole specifiche per la produzione di opere in realtà virtuale destinate alla sala cinematografica.

Sviluppo e opere di intrattenimento

1. **Mantenere il tax credit allo sviluppo**, alzando l'aliquota dal 30% al 40%, in linea con l'aliquota prevista per il tax credit alla produzione nazionale, eliminando i costi di riproduzione dalle spese eleggibili per questa linea di intervento e introducendo un meccanismo per il quale almeno uno di tre sviluppi diventi opera effettivamente diffusa al pubblico.

Si evidenzia che i costi eleggibili relativi allo sviluppo così come modificati dal bando selettivi 2023 rendono impossibile l'accesso per i documentari, si chiede che per il documentario i costi di sviluppo eleggibili siano coerenti con il DM tax credit attuale e non modificati come da bando selettivi (si veda lettera di DOC/IT al riguardo).

2. **Allargamento alle spese di sviluppo dei format originali italiani relativamente alle opere di intrattenimento, a condizione che l'opera venga poi effettivamente realizzata e diffusa al pubblico.** A questo scopo è possibile prevedere:
 - a. il riconoscimento del credito d'imposta allo sviluppo solo al termine della produzione e diffusione dell'opera, **oppure**
 - b. termini definiti per la realizzazione e diffusione dell'opera, **oppure ancora**
 - c. il riconoscimento del credito in fase di sviluppo, con trasferimento solo di una parte dell'importo all'Agenzia delle Entrate (es. trasferimento all'Agenzia delle Entrate del 50% del credito) e trasferimento della restante parte solo a seguito della diffusione dell'opera.

Doc/it rileva come le opere di intrattenimento così come i videoclip paiono esclusi dai benefici di legge ad opera dell'art. 14 della legge 220/2016.

Ritiene indispensabile mantenere l'esclusiva operatività della norma a favore:

- delle imprese indipendenti che giocano un ruolo decisivo nella promozione della diversità culturale e del pluralismo, così come riconosciuto dalla Convenzione UNESCO sulla Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali;
- delle opere originariamente beneficiarie dell'intervento (tra le quali sono escluse *opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali e promozionali; giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show, etc.* (art.14)

Attrazione investimenti internazionali

Il parere di Doc/it in merito è che non sembrano esserci soluzioni intermedie che evitino un disincentivo alle coproduzioni.

1. Il produttore esecutivo **può avere quote di diritti di utilizzazione e sfruttamento** (anche) in Italia; ciò solo se si riescono a prevedere opportuni aggiustamenti per non disincentivare eccessivamente le coproduzioni;
1. **Uniformare le procedure relative alla rendicontazione delle spese:** come per il tax credit alla produzione nazionale, prevedere che le spese siano rendicontate da un revisore avente le caratteristiche previste nel DD del 21 ottobre 2022, n.3373 (c.d. *DD revisori*);
2. **Introdurre un meccanismo per favorire l'utilizzo di talents italiani:** prevedere beneficio del 30% su costi sopra la linea relativi a soggetti non italiani e del 40% per costi relativi a soggetti italiani;
3. **Rafforzamento dei meccanismi di territorializzazione della spesa:**

- a. rendere non eleggibili tutte le spese sostenute al di fuori del territorio nazionale (*compatibilmente con il vaglio della Commissione Europea*); attualmente sono eleggibili solo le spese sostenute dal produttore in Italia o verso soggetti italiani ma **sono eleggibili spese sostenute al di fuori del territorio nazionale entro il limite del 20%**; **Ci risulta che ad oggi per il Tax Credit opere straniere siano eleggibili solo costi sostenuti sul territorio italiano.**
- b. perfezionare i meccanismi volti a escludere le “rifatturazioni” da soggetti con sede legale ubicata fuori dal territorio nazionale (escludere le operazioni di “nazionalizzazione” delle spese estere); prevedere adeguati meccanismi di congruità rispetto a forniture di servizi infragruppo;

nota

Si dovrebbe regolamentare la possibilità di assetti produttivi misti (es. un produttore con requisiti “tax credit standard” in associazione produttiva con impresa neo-costituita)

Distribuzione

Doc/it propone una premialità per la sala cinematografica la cui programmazione annua sia composta da almeno il 20% di documentari indipendenti.

Tale premialità consiste nel riconoscere agli esercenti un ulteriore credito di imposta.

A supporto di questa proposta Doc/it suggerisce un obbligo di reinvestimento dell'1% da parte delle aziende che hanno maturato tax credit definitivo superiore ai 5 mln.

1. **Misure per il rafforzamento della distribuzione in sala nel periodo estivo:** Tax credit rafforzato dal 1° aprile al 16 settembre sulle spese P&A, confermando l'aliquota del 50% fino al 15 maggio e incrementando l'aliquota all'80% per il periodo 15 maggio-16 settembre; va in ogni caso ridefinito, ai fini della compatibilità con il sistema degli aiuti di stato, il concetto di film difficile;
2. **Uniformare le procedure relative alla rendicontazione delle spese:** come per il tax credit alla produzione nazionale, prevedere che le spese siano rendicontate da un revisore avente le caratteristiche previste nel DD del 21 ottobre 2022, n.3373 (c.d. *DD revisori*);
3. **Rafforzamento dei meccanismi di territorializzazione della spesa:**
 - a. rendere non eleggibili tutte le spese sostenute al di fuori del territorio nazionale (*compatibilmente con il vaglio della Commissione Europea*); attualmente sono eleggibili solo le spese sostenute dal produttore in Italia o verso soggetti italiani ma **sono eleggibili spese sostenute al di fuori del territorio nazionale entro il limite del 20%**;
 - b. perfezionare i meccanismi volti a escludere le “rifatturazioni” da soggetti con sede legale ubicata fuori dal territorio nazionale (escludere le operazioni di “nazionalizzazione” delle spese estere); prevedere adeguati meccanismi di congruità rispetto a forniture di servizi infragruppo.

DOC/IT

(Associazione Documentaristi Italiani)

